



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Data 24/02/2020

OGGETTO ;

TRANSAZIONE CONCILIATIVA NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO SU ISTANZA DI ENI SPA, IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI CONFERMA DELLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **18:52**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere	Si	
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere		Si
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere	Si	
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere	Si	
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere		Si
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere		Si
16.	SPANO JESSICA	Consigliere		Si
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **Dott. Cois Vittorio** nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Eni esercisce l'attività di pubblica distribuzione del gas GPL per uso domestico, industriale, di riscaldamento e qualunque altro uso nel territorio del Comune di Sarroch, in virtù della Convenzione di concessione stipulata con il Comune di Sarroch in data 1.04.1987 dalla COMERGAS S.p.A., volturata in data 12.07.1995 ad AGIP COVENGAS (oggi Eni S.p.A.).

Dato atto che la Convenzione prevedeva la durata della concessione di anni 29 (ventinove) a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, avvenuta nel 1988.

Considerato che con bando di gara del 7.04.2009, e dunque in vigore della Convenzione, è stata indetta dal Comune capofila la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle reti comunali del metano, nel bacino n. 36 comprendente i Comuni di Capoterra, Sarroch, Pula e Villa San Pietro, che si è conclusa con l'aggiudicazione alla Società Sidigas S.p.A.

Visto che in prossimità della scadenza della succitata Convenzione e nel rispetto del termine dalla stessa previsto, anche al fine di tutelare gli utenti evitando l'interruzione del pubblico servizio di distribuzione del gas, Eni ha richiesto il rinnovo della concessione del servizio di distribuzione del gas per ulteriori 20 anni decorrenti dalla scadenza della Convenzione (nota prot. GPL 517/P del 29.09.2017), così come previsto dall'art. 2 della stessa, proponendo al Comune di Sarroch, in alternativa, di rilevare, come disposto dal medesimo art. 2 della Convenzione, gli impianti di distribuzione, le apparecchiature, i serbatoi ed i manufatti che ne fanno parte, dietro corresponsione del valore come determinato sulla base dei criteri di calcolo indicati nella Convenzione stessa.

Considerato che tale istanza non è stata accolta dal Comune di Sarroch, in quanto la normativa vigente non consente il rinnovo automatico delle concessioni di pubblici servizi e pertanto in data 31.12.2017 è venuta a scadere la Convenzione stipulata tra ENI e Comune di Sarroch per la concessione del servizio pubblico di distribuzione del G.P.L. e allo stato attuale, in mancanza di provvedimenti espressi dal Comune di Sarroch, il servizio di distribuzione prosegue di fatto.

Dato atto che ENI ha proposto ricorso al Tar Sardegna (64/2018) al fine di ottenere una pronuncia del Comune di Sarroch sulla propria istanza di proroga della Convenzione in questione, ed il Comune di Sarroch si è costituito nel giudizio davanti al Tar, con Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 07.02.2018, contestando il fondamento della pretesa di ENI.

Evidenziato che con Determina n°106 del 21.03.2018 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni, Ing. Gianluca Lilliu, si è provveduto ad affidare l'incarico per il patrocinio dell'Ente in ordine al ricorso presentato al Tar dall'ENI, all'avvocato Enrico Salone.

Rilevato che le parti hanno indetto una riunione tecnica in data 23.03.2018 al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza e ad una regolamentazione dei rapporti reciproci, eventualmente anche con il subentro nella gestione della rete di Sidigas S.p.A., aggiudicataria della gara indetta dall'Organismo di Bacino n. 36 per la metanizzazione.

Preso atto che la Sidigas ha richiesto la seguente documentazione occorrente per stabilire il valore dell'impianto esistente, e precisamente: la copia del progetto del primo impianto, lo stato di consistenza alla data di acquisizione, le quote annue di investimenti al netto di eventuali contribuzioni a qualsiasi titolo conseguite dalla concessionaria uscente, le quote di ammortamento delle immobilizzazioni, la copia del contratto di concessione.

Considerato che all'esito dell'incontro tecnico del 23.03.2018, al fine di porre fine al contenzioso pendente dinanzi al Tar Sardegna, nelle more delle determinazioni di Sidigas in ordine al riscatto della rete di Eni – da assumere alla luce della valutazione del valore dell'impianto - e del tempo comunque necessario per il passaggio dell'esercizio a metano, le parti hanno concordato in linea tecnica quanto segue:

- Il Comune di Sarroch si impegna a regolarizzare i rapporti contrattuali con ENI SPA per il periodo di cinque anni, salvo che, prima di tale scadenza, non avvenga il subentro dell'aggiudicataria Sidigas nella gestione della rete;
- l'ENI SPA si impegna a mettere a disposizione la documentazione necessaria per la valutazione del valore dell'impianto, oltre che a continuare ad effettuare gli investimenti obbligatori sulla rete e quelli necessari a mantenerla in efficienza.

Valutato che Eni, ottemperando all'impegno preso, ha già provveduto a trasmettere all'Amministrazione, in data 27.07.2018, tutta la documentazione richiesta da Sidigas per la valutazione della consistenza e del valore dell'impianto.

Dato atto che ENI, come detto, ha proposto la causa davanti al Tar per ottenere una pronuncia sull'istanza di proroga della Convenzione, scaduta il 31.12.2017, a termini dell'art. 2 della Convenzione stessa, che stabilisce che, alla scadenza, ove il Comune non intenda rilevare l'impianto, il concessionario ha il diritto ad una proroga quinquennale.

Valutato che l'impianto in questione dovrà essere rilevato da Sidigas S.p.A., aggiudicataria della gara a tal fine esperita dal competente Organismo di Bacino n. 36, senonché, nelle more delle procedure di subentro di Sidigas ad ENI, è presente un evidente interesse pubblico a che il servizio di distribuzione del gas, data la sua natura di servizio pubblico essenziale che non tollera soluzioni di continuità, continui ad essere gestito da ENI, attuale concessionario, fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario, Sidigas.

Visto il parere dell'Avv. Enrico Salone in data 21 Novembre 2019, che si esprime in modo favorevole in ordine alla conciliazione della controversia pendente davanti al TAR.

Ritenuto che lo schema di atto transattivo concordato tra le parti appare legittimo rispetto all'interesse pubblico specifico perseguito.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio così come previsto dall'art.49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/00;

Dato atto che alle ore 18.30 entra in aula la Consigliera Pinna Claudia;

Dato atto, altresì, che alle ore 18,40 entra in aula l'Assessore Spano Manuela;

Uditi i vari interventi come da discussione interamente registrata su supporto digitale, a disposizione dei Consiglieri;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di addivenire alla transazione conciliativa nella controversia promossa da ENI S.p.A., e pendente dinanzi al TAR, dando indirizzo agli uffici affinché si adottino gli atti presupposti e necessari al fine.

2) Di approvare lo schema di atto transattivo, conforme agli accordi assunti in linea tecnica e rivisto dai legali delle parti, che si allega alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il
Presidente del Consiglio
Dott. Cois Vittorio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)